

REGISTRO MOVIMENTAZIONI COMUNITARIE

01. NOZIONE

Nell'ambito dell'armonizzazione delle disposizioni comunitarie con l'ordinamento nazionale fu promulgato il **DL 30 agosto 1993, n. 331**, convertito con L 29 ottobre 1993, n. 427.

L'articolo 39, comma 5 del decreto dispone:

I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), **devono essere annotati in apposito registro,**

Prescindendo, *per il momento*, da ogni discussione sulla valenza di detto registro alla luce delle recenti modificazioni normative ed indicazioni giurisprudenziali, vediamo di cosa si tratta.

02. IL REGISTRO DELLE MOVIMENTAZIONI COMUNITARIE

Il **registro delle movimentazioni comunitarie** (detto anche di carico e scarico) riguarda i movimenti dei beni trasferiti in ambito comunitario a **titolo non traslativo della proprietà**, medesimo obbligo sussiste nei casi in cui gli effetti traslativi si producono in un momento successivo rispetto alla consegna o nei casi di contratti estimatori.

Per sintetizzare nel registro **dovranno essere indicate le movimentazioni di:**

beni oggetto di perizie;

beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali;

beni in conto lavorazione;

beni in conto prova;

beni in conto deposito;

beni in comodato;

beni oggetto di contratti estimatori;

beni oggetto di contratti d'opera, di appalto, di trasporto, di mandato e di commissione;
beni destinati ad essere esposti in fiere e mostre;
beni oggetto di tentata vendita in un altro Paese dell'Ue
beni strumentali temporaneamente utilizzati in altro Paese membro per l'esecuzione di prestazioni di servizi;
campionari di beni consegnati ad agenti e rappresentanti;
sostituzioni e riparazioni di beni coperti da garanzia.

Questo registro non potrà essere usato per i medesimi trasferimenti se diretti a paesi extra-Ue.

03. CONTENUTO E MODALITA' DEL REGISTRO

Il registro delle movimentazioni comunitarie è un **registro cronologico** sul quale vanno indicati:

il numero progressivo dell'operazione;
la data di ricevimento o di spedizione dei beni;
i dati identificativi del soggetto che ha inviato i beni o a cui sono stati inviati i beni;
il luogo di provenienza o di destinazione dei beni;
la causale della consegna dei beni (deposito, lavorazione, prova, ecc..);
la natura, la qualità e la quantità dei beni con indicazione del relativo codice di nomenclatura combinata;
gli estremi del Documento di trasporto o di altro documento di consegna dei beni;
tra gli scarichi dei beni vanno annotati anche eventuali ammanchi, furti, distruzioni dei beni in questione con indicazione delle motivazioni e dei documenti di prova.

Le **operazioni di carico** e di **scarico** dei beni devono essere rilevate in modo **distinto e giornalmente**, mettendo in evidenza il luogo in cui si trovano ubicati i beni che non risultano presenti in magazzino, ma che sono di proprietà dell'impresa, e la provenienza di quelli presenti in magazzino, ma che non risultano di proprietà dell'impresa.

Il **registro** deve essere tenuto secondo le norme di un'**ordinata contabilità**, senza spazi in bianco, interlinee, trasporti in margine ed abrasioni. Non vi si possono fare abrasioni e,



se è necessaria qualche cancellazione, questa deve essere fatta in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Il registro in questione **non** è soggetto a **vidimazione**, né ad **imposta di bollo** e deve essere **numerato progressivamente** in ogni pagina.

Per quanto riguarda *le sanzioni per la mancata o irregolare tenuta del registro*, si invita a visionare l'apposita **scheda** nella sezione **Sanzioni tributarie che contiene, peraltro, una doppia ipotesi di sanzione derivante da distinti orientamenti giurisprudenziali.**

